



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 7 in data: 27.02.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI L.R. N.16/2008 E DAL D.LGS. N. 42/2004, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI REGIONALI N. 9/2012 E N. 3/2013.

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Geom. Franco MAGLIONE	Assente	8 - Rag. Alessandro GANDOLFO	Presente
2 - Dott. Silvano MONTALDO	Presente	9 - Dott. Roberto CORNELLI	Presente
3 - Dott. Fabio MACHEDA	Presente	10 - Prof. Giovanni Gabriele REGESTA	Presente
4 - Rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente	11 - Geom. Luigi TEZEL	Assente
5 - Arch. Barbara GASTALDI	Presente	12 - Dott. Franco LAURERI	Assente
6 - Sig. Sergio ZAMPIERI	Presente	13 - Arch. Giacomo BOGLIOLO	Assente
7 - Arch. Bettino CAPPELLIN	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco **Dott. Silvano MONTALDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 7 dell'ordine del giorno.

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI L.R. N.16/2008 E DAL D.LGS. N. 42/2004, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI REGIONALI N. 9/2012 E N. 3/2013.

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 20/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ARCH. CINZIA CADEI

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato dalla Legge n.213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

SI

NO

Addì, 21/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI L.R. N.16/2008 E DAL D.LGS. N. 42/2004, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI REGIONALI N. 9/2012 E N. 3/2013.

IL VICESINDACO

Introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Gastaldi per la relazione.

ASSESSORE GASTALDI

È una modifica al regolamento che avevamo già approvato in Consiglio Comunale, siccome è stata variata la 16 due volte nel 2012 e adesso recentemente nel 2013, abbiamo fatto gli adeguamenti di legge, sono cambiati gli intervalli dal minimo al massimo, prima era 515 adesso è 1030, l'abbiamo adeguata e poi c'era quella considerazione sul discorso ambientale che, siccome precedentemente il minimo era 500 Euro e qualcosa, noi avevamo messo per alcuni tipi di abusi fatti in zona di vincolo, un minimo di mille Euro, essendo che si sono alzati tutti i minimi, abbiamo anche concordato in Conferenza dei Capigruppo di portare questo minimo a 1500.

A questo punto il Vicesindaco, prende atto dell'assenza di interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- La Legge Regionale 6 giugno 2008, n.16 (disciplina dell'attività edilizia), integrata dalla Legge Regionale 17 giugno 2008, n.17, e successivamente modificata dalle Leggi Regionali n.45 del 24.12.2008, n.9 del 05.04.2012 e n.3 del 04.02.2013, indica agli articoli :
- 43 comma 5,
- 46 comma 2,
- 46 comma 3,

le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente per :

- interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. obbligatoria, conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità;
- interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di D.I.A. obbligatoria o di D.I.A. alternativa al permesso di costruire o in totale difformità, su immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n.42/04 o compresi nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. n.1444/68.

RILEVATO CHE :

- L'art. 167 del Decreto Legislativo n.42/2004 prevede che gli interventi di modificazione del

territorio in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico comportano la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- il medesimo art.167, commi 4 e 5, prevede peraltro che sia consentita l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di apposito procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere da parte dell'autorità amministrativa competente, esclusivamente nei casi :
 - a) di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) di impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001;
- come stabilito al comma 5 dell'art. 167, tale sanzione amministrativa pecuniaria deve venire quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi mediante perizia di stima.

CONSIDERATO :

- Che risulta necessario stabilire criteri oggettivi e metodologia operativa per poter procedere all'applicazione delle sanzioni pecuniarie relative ai suddetti casi;
- che nei citati articoli della L.R. n. 16/08 e del Decreto Legislativo n.42/04 non viene prevista una particolare modalità operativa di determinazione della sanzione pecuniaria di che trattasi e che pertanto rientra nella discrezionalità del Comune stabilire la metodologia per tale determinazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di proporzionalità, prevedendo l'adozione di una metodologia proporzionale che consenta di determinare l'entità della sanzione in rapporto all'aumento di valore dell'immobile derivante dall'esecuzione delle opere abusive;
- che tale metodologia e la necessaria articolazione delle fasce di riferimento sono state elaborate, anche in base all'analisi dell'entità delle sanzioni applicate per i periodi pregressi ed alle modalità applicative attualmente in uso, in modo da consentire una graduazione delle sanzioni in rapporto all'entità delle determinazioni di stima elaborate dall'Agenzia del Territorio, fermo restando che nei casi in cui l'intervento edilizio abusivo non abbia determinato alcun aumento di valore dell'immobile la sanzione sarà comunque quella minima pari a : euro 1.033 per gli interventi di cui alla Legge Regionale n. 16/2008 e pari a euro 1.500 per gli interventi di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004.

RITENUTO doveroso ed opportuno stabilire criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che saranno stabilite dal funzionario responsabile del procedimento ed irrogate dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio Marittimo.

VISTA la bozza di regolamento che si propone per l'approvazione, allegata alla presente deliberazione, che disciplina i principi di applicazione del sistema sanzionatorio correlato agli articoli 43, comma 4, art.46, commi 3 e 4, della L.R. n.16/08 e s. m. e i. e l'art. 167, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m. e i.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n.42 e s.m. e i..

VISTA la Legge Regionale 06.06.2008, n. 16 e s.m. e i..

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.9;
Votanti n.9;
Favorevoli: n.9;
Contrari: n.//;
Astenuiti:n.//.

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa :

1 – Di approvare, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza del Responsabile del 4° Settore “Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio Marittimo”, il Regolamento Comunale per i criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dalla Legge Regionale 06.06.2008, n.16 e s.m. e i. e dal Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m. e i., allegato alla presente deliberazione per farne integrante e sostanziale.

2 –Di dare atto che le disposizioni regolamentari avranno effetto per le violazioni già contestate alla data della sua entrata in vigore e per quelle di cui non è stata ancora emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 – Di demandare il responsabile del Settore “Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio Marittimo” per l’irrogazione delle sanzioni ai sensi del regolamento di cui al punto 1.

REGOLAMENTO

NUOVE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA ED AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 43 E 46 DELLA LEGGE REGIONALE N.16/08, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. N.9/12 E DALLA L.R. N.3/13, E DELL'ART. 167 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.42/04.

Il presente regolamento nasce dalla necessità di aggiornamento delle procedure alle nuove normative (in particolare il Decreto Legislativo n. 42/2004 in materia ambientale e la Legge Regionale n. 16/2008 in materia edilizia), sia dall'esigenza di prevedere criteri maggiormente equi ed oggettivi per la determinazione della sanzione applicabile, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi in cui la legge lasci alla discrezionalità degli Uffici l'effettiva fissazione dell'importo delle stesse, nonché dell'esigenza di disciplinare i relativi procedimenti.

La fattispecie oggetto delle nuove modalità sono le seguenti :

1) Sanzione prevista dall'art. 43, commi 5 e 6, della legge regionale n. 16/2008 dovuta a titolo di oblazione per accertamento di conformità di opere abusive realizzate in assenza o in difformità alla S.C.I.A. e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla D.I.A. obbligatoria e relativo accertamento di conformità.

Tale norma stabilisce che : "Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma non superiore ad euro 10.329,00 e non inferiore ad euro 1.033,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio".

In merito, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si è ritenuto necessario stabilire criteri per poter procedere all'applicazione delle sanzioni all'interno dei valori minimo e massimo stabiliti dalla legge, al fine di evitare disparità di trattamento, garantire criteri di equità sostanziale e ridurre ogni margine di discrezionalità; si è previsto, allo scopo, l'adozione di una metodologia proporzionale che consenta di determinare l'entità della sanzione in rapporto all'aumento di valore dell'immobile derivante dall'esecuzione delle opere abusive; l'elaborazione di tale metodologia e la necessaria articolazione delle fasce di riferimento è avvenuta, anche in base all'analisi dell'entità delle sanzioni applicate per i periodi pregressi ed alle modalità applicative precedentemente in uso, in modo da consentire una graduazione delle sanzioni in rapporto all'entità delle determinazioni di stima elaborate dall'Agenzia del Territorio, fermo restando che nei casi in cui l'intervento edilizio abusivo non abbia determinato alcun aumento di valore dell'immobile la sanzione sarà comunque quella minima pari ad euro 1.033,00.

Nel caso di interventi di cui all'art.21 bis, comma 1, lettere a), b), c), g), m) ed n) si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1.033,00, senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del Territorio.

Si riporta di seguito la nuova disciplina adottata :

- Nei casi in cui l'intervento edilizio abusivo non abbia determinato alcun aumento di valore dell'immobile, la sanzione sarà comunque quella minima pari ad euro 1.033,00;
- per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile fino ad euro 3.099,00, si applica la sanzione minima prevista, pari a euro 1.033,00;

- per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile superiore a euro 30.987,00 si applica la sanzione massima stabilita in euro 10.329,00;
- per le valutazioni dell'Agenzia del Territorio in cui sia stato determinato un aumento del valore dell'immobile compreso nella fascia intermedia tra euro 3.099,00 e 30.987,00 la sanzione sarà pari ad un terzo della determinazione dell'Agenzia del Territorio.

Resta inteso che è comunque dovuto il contributo di costruzione nei casi in cui le opere realizzate abusivamente siano configurabili quali interventi edilizi soggetti a contributo di costruzione.

2) Sanzione prevista dall'art. 46, comma 2, della legge regionale n.16/2008 nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di D.I.A. facoltativa ovvero in totale difformità da essi e sanzione prevista dall'art. 46, comma3, relativa ad immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004.

Art. 46, comma 2

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di Permesso di Costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire, qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall'Agenzia del Territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.

Art. 46, comma 3

Tale norma stabilisce che nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di permesso di costruire, o di D.I.A. facoltativa, ovvero in totale difformità da essi e relativi ad immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004, congiuntamente all'ingiunzione alla restituzione in pristino, sia irrogata da parte dell'Amministrazione competente alla vigilanza del vincolo, una sanzione pecuniaria da 1.033,00 a 10.329,00 euro.

Si è ritenuto necessario, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilire criteri per poter procedere all'applicazione di tale sanzione accessoria graduandone l'entità in rapporto alla possibilità o meno del ripristino delle opere eseguite abusivamente, non essendo in taluni casi oggettivamente possibile, per ragioni tecniche, procedere in tal senso.

Trattandosi pertanto di misura accessoria all'ordine di ripristino, si è previsto di determinare la sanzione in rapporto alle seguenti diverse ipotesi :

- nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile integralmente : da euro 1.033,00 a euro 5.164,00;
- nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino sia eseguibile solo parzialmente : da euro 5.164,00 ad euro 10.329,00;
- nei casi in cui l'intervento di restituzione in pristino non sia attuabile : euro 10.329,00.

3) Sanzione accessoria prevista dall'art. 46, comma 4, della Legge Regionale n. 16/2008 nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di D.I.A. facoltativa ovvero in totale difformità da essi e relativi ad immobili non vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004 compresi nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. n.1444/68.

Tale norma prevede che nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia effettuati in assenza di permesso di costruire, o di D.I.A. facoltativa ovvero in totale difformità da essi e relativi ad immobili anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A (ai sensi del Decreto Ministeriale

n.1444 del 02.04.1968), il Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio richiada all'Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 4 dello stesso articolo 46 della Legge Regionale, fermo restando che qualora detto parere non venga reso entro 90 giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.

In relazione a tale fattispecie sanzionatoria, fatti salvi comunque i poteri discrezionali di competenza dei Dirigenti sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si è stabilito che la Civica Amministrazione, in assenza di espressione del parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici, allo scopo di salvaguardare comunque il patrimonio edilizio ricadente nelle zone omogenee A (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968) ordini la restituzione in pristino.

Nel solo caso in cui, per ragioni tecniche oggettive e su motivato parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il ripristino non sia possibile si è previsto che debba trovare applicazione la sanzione pecuniaria amministrativa indicata al comma 2 dello stesso art. 46, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, dall'Agenzia del Territorio e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.

4) Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 167, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 42/2004.

Tali disposizioni prevedono l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi di accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in zone vincolate nei casi :

- Di interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati,
- di impiego di materiali in difformità all'autorizzazione paesaggistica;
- di lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001.

Secondo tale norma, l'entità di tale sanzione amministrativa pecuniaria deve venire quantificata in una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinarsi mediante perizia di stima.

In merito si è ritenuto necessario stabilire criteri oggettivi e metodologia operativa per poter procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria di che trattasi, rilevando altresì che al citato art. 167 del Decreto Legislativo n.42/2004 non viene prevista una particolare modalità operativa di determinazione della sanzione pecuniaria di che trattasi (al di là della previsione della perizia di stima) e che pertanto rientra nella discrezionalità del Comune stabilire la metodologia per tale determinazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di proporzionalità.

La disciplina adottata prevede che, una volta ottenuto l'accertamento favorevole di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza, il tecnico incaricato dal richiedente elabori una apposita perizia di stima nella quale siano quantificati sia il danno ambientale arrecato, sia il profitto conseguito, con i seguenti criteri :

- quale "danno arrecato", si considera la somma che risulterebbe necessaria per la remissione in pristino delle opere eseguite, determinata in base al più recente Prezziario Regionale delle Opere Edili della Liguria;

- quale "profitto conseguito", si considera l'incremento del valore dell'immobile oggetto di intervento calcolato secondo i criteri dell'I.C.I. risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti.

A corredo della perizia e a comprova della stima relativa al profitto conseguito, il richiedente dovrà produrre l'attestazione di avvenuta variazione della rendita catastale dell'immobile oggetto di intervento, ovvero una dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato dalla quale risulti che l'esecuzione dei lavori non ha comportato variazione catastale.

Nell'ipotesi che le opere oggetto di sanatoria ambientale non concretino un aumento della rendita catastale la sanzione ambientale sarà pari all'ammontare degli interessi legali maturati del costo delle opere abusive, dal momento di esecuzione delle opere al momento dell'irrogazione della sanzione, e comunque in misura non inferiore a euro 1.500,00 (millecinquecento).

Tale perizia di stima sarà quindi verificata dagli Uffici, al fine del pagamento della sanzione dovuta, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del titolo in sanatoria per il mantenimento delle opere realizzate.

Considerato peraltro che la realizzazione di opere abusive in ambito soggetto a tutela paesaggistica concreta di per sé un'antigiuridicità del comportamento ritenuto meritevole di sanzione, si è ritenuto di fissare un valore minimo di sanzione, pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento) anche nel caso in cui il danno e il profitto non vengano rilevati, nonché nei casi in cui, in base alla citata perizia di stima, l'entità della sanzione applicabile sia comunque inferiore a euro 1.500,00 (millecinquecento). Si è altresì ritenuto di stabilire un valore massimo della sanzione non superiore ad euro 20.000,00 in ragione della tipologia delle opere per le quali è ammesso l'accertamento di compatibilità paesaggistica come più sopra indicato.

APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Le modalità applicative della nuova disciplina sanzionatoria sono le seguenti :

- A) Le nuove modalità di applicazione e di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e cioè le sanzioni previste all'art. 43, commi 5 e 6, della Legge Regionale n. 16/2008, all'art. 46, commi 3 e 4, della Legge Regionale n.16/2008, si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora stata determinata la sanzione alla data di esecutività della presente deliberazione.
- B) Le nuove modalità di applicazione e di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004, e di cui all'art. 48, comma 5, della L.R. n.16/08, come modificato dalla L.R. n. 45/08, si applicano ai procedimenti relativi ad istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Silvano MONTALDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Fabio MACHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 13.03.2013 al giorno 27.03.2013.

Addì, 13.03.2013

IL MESSO COMUNALE

F.to Antonino PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì, 13/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna NERELLI